



2018

FAQ – CANTIERI SMART 2018

- **Per quanto alla misura 2 del Bando in oggetto, sono ammessi interventi di sola sostituzione di generatori di calore e di riqualificazione degli impianti termici con riduzione del fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento, o gli stessi devono essere obbligatoriamente integrati anche con interventi di riqualificazione dell'involucro termico?**

Come previsto dall'articolo 3 del Bando in oggetto, i lavori di riqualificazione energetica devono prevedere "interventi di riqualificazione energetica dell'involucro termico (opaco e trasparente) e possono comprendere anche interventi per la riduzione dei carichi termici per la climatizzazione invernale ed estiva, sia in termini di dispersione che di ventilazione, e per la produzione di acqua calda sanitaria, portando in generale ad un miglioramento del sistema edificio-impianto. Condizione necessaria per l'ammissibilità del progetto è la sussistenza di una diagnosi energetica redatta secondo modalità di cui alla misura 1)"; pertanto la sola sostituzione di generatori di calore e riqualificazione degli impianti termici non è ammissibile.

- **Per un fabbricato verificato sismicamente e staticamente, risultato non conforme sia a statica che a sismica, per il quale l'ente ha valutato la non convenienza tecnica economica per l'adeguamento (se ne prevede quindi la sostituzione edilizia), può essere richiesto il finanziamento per la misura 3 (progettazione definitiva ed esecutiva).**

In quanto non contraddittorio con il testo del Bando e soprattutto con le finalità in esso dichiarate, non può essere escluso il caso in cui risulti più ragionevole e conveniente procedere alla demolizione e ricostruzione del fabbricato, anziché procedere ad interventi eccessivamente complessi ed onerosi di rafforzamento dello stesso. In tal caso, non si vedono motivi ostativi a ritenere finanziabile il progetto ai sensi della misura 3 (così come l'intervento ai sensi della misura 2) purché venga mantenuto un uso dell'edificio coerente con quanto stabilito dall'art.4 del Bando. Resta inteso che potranno essere finanziabili solo casi in cui:

- 1) sia palese l'inadeguatezza dell'edificio esistente in termini di sicurezza statico-sismica, sulla base di indagini e valutazioni tecnico-scientifiche esaurienti e complete;
- 2) sia dimostrata, con dati tecnico-economici oggettivi, la convenienza della demolizione e ricostruzione;
- 3) l'opera in progetto risulti sismicamente conforme ai requisiti normativi vigenti per le nuove costruzioni;
- 4) la nuova costruzione costituisca un'effettiva sostituzione del fabbricato esistente, nel senso che sia prevista la contestuale demolizione dell'esistente. Si precisa che, nel caso in cui il nuovo edificio risulti di superficie o volume superiore al pre-esistente, i parametri assumibili ai fini del Bando saranno proporzionalmente ricondotti allo stato attuale;
- 5) la nuova costruzione venga realizzata sul lotto di quella pre-esistente o comunque ubicata nelle immediate vicinanze."

- **L'importo da inserire nella scheda (Allegato E) relativa alla misura 3, deve essere quello risultante dalle tabelle del DM 17/06/2016 oppure deve essere quello risultante dal preventivo ricevuto (calcolato sempre secondo il DM) e sul quale viene effettuato lo sconto?**

Per poter valutare la congruità del contributo richiesto alla Fondazione, è necessario disporre del calcolo dell'onorario ai sensi del D.M. 17/06/2016, perché la Fondazione potrà concedere al massimo un importo pari al 50% di quanto derivante da tale calcolo incrementato di Cassa ed IVA (e comunque nel limite di 15.000 euro). Se l'Amministrazione dispone già di un preventivo, ad esempio a seguito di gara professionale, non è necessario che lo trasmetta perché il limite percentuale non si riferisce al "costo professionale" effettivo ma al valore di calcolo. Diversamente da quanto stabilito nel caso di finanziamento dei lavori, in questo caso non è prevista una riduzione del contributo in rapporto al risparmio ottenuto in sede di affidamento, fermo restando che, ovviamente, non potrà essere erogato più di quanto sarà pagato al professionista.